



TRASFERIMENTO DELLA SEDE DELLA MAT NORD OVEST DA TORINO A CUNEO ACCORDO DEL 15 NOVEMBRE 2017

Ieri, 15 novembre, è stato raggiunto l'accordo destinato a gestire le ricadute sulle condizioni di lavoro derivanti dal trasferimento della sede della MAT Nord Ovest da Torino a Cuneo.

L'operazione - che include il trasferimento delle strutture centrali di UBI Banca aventi attualmente sede a Torino - si inserisce nel quadro più complesso e articolato delle trasformazioni legate al Piano Industriale 2019-2020 (a sua volta oggetto di importanti intese sindacali), ma per la sua peculiarità ha reso opportuno uno specifico confronto.

L'accordo sottoscritto interviene principalmente sui temi della **mobilità territoriale** e sulle misure di **conciliazione dei tempi di vita e di lavoro**, come illustrato di seguito.

MOBILITÀ TERRITORIALE

L'azienda si è impegnata a **contenere il più possibile il numero dei trasferimenti a Cuneo** soprattutto nei casi in cui ciò determinasse una mobilità significativa (e quindi con particolare riguardo ai lavoratori residenti in province diverse da quella di Cuneo) e ad avviare **colloqui gestionali** con i dipendenti interessati, con l'obiettivo di individuare le più idonee opportunità di ricollocazione (eventualmente anche in una fase successiva alla iniziale assegnazione su Cuneo, per consentire il successivo avvicinamento alla residenza). Tali colloqui potranno essere l'occasione per comunicare formalmente le particolari situazioni personali e familiari, che UBI Banca si è impegnata a tenere in considerazione.

Alcuni trasferimenti potranno avere carattere temporalmente limitato: in particolare eventuali **richieste di avvicinamento** relative a posizioni interessate dalla c.d. "**grande mobilità**" (distanza superiore a 50 km di sola andata - v. oltre) saranno prese favorevolmente in considerazione entro 12 mesi.

I dipendenti con **disabilità superiore a due terzi**, nonché i colleghi a **part time**, non saranno interessati senza il loro **consenso** alla mobilità che comporti distanze superiori a **25 km** di sola andata (50 km A/R) tra il luogo di lavoro e la residenza.

L'azienda si è resa disponibile a valutare l'eventualità di istituire un servizio navetta sulla tratta Torino Cuneo qualora i dipendenti interessati risultassero in numero sufficiente.

In tema di mobilità riteniamo utile riepilogare di seguito le previsioni di carattere economico introdotte dal Protocollo sindacale 11 dicembre 2016.

PREVISIONI ECONOMICHE IN CASO DI MOBILITÀ TERRITORIALE: PROTOCOLLO 11 DICEMBRE 2016

In caso di trasferimento disposto dall'azienda, i trattamenti di mobilità si distinguono a seconda della distanza dalla residenza in **GRANDE MOBILITÀ** e **MOBILITÀ ORDINARIA**.

Per il calcolo delle distanze occorre fare sempre riferimento al sito www.viamichelin.com (percorso "più breve").

GRANDE MOBILITÀ:

Trasferimenti disposti dal 1° gennaio 2017 che comportano l'allontanamento di oltre 50 km (solo andata) dalla residenza/domicilio abituale (sono esclusi i dipendenti con auto aziendale)

Indennità mensili in base alle seguenti fasce

oltre 100 e fino a 120 km (A/R)	€ 400
oltre 120 e fino a 150 km (A/R)	€ 600
oltre 150 e fino a 200 km (A/R)	€ 800 oltre all'alloggio in caso di particolare necessità
oltre 200 km (A/R)	€ 1.000 oltre all'alloggio in caso di particolare necessità, ovvero a richiesta oltre 300 km (A/R)

Navette aziendali

In caso di utilizzo di **navetta aziendale** l'indennità mensile sarà di **€ 300** per **12 mesi** e di **€ 200** oltre tale periodo.

MOBILITÀ ORDINARIA

Trasferimenti disposti dall'azienda a un'unità operativa più distante dalla residenza/domicilio abituale del Dipendente, rispetto all'attuale sede di lavoro

Importi in base alle seguenti fasce:

oltre 40 e fino a 55 km (A/R)	€ 1.400 una tantum
oltre 55 e fino a 70 km (A/R)	€ 1.600 una tantum
oltre 70 e fino a 85 km (A/R)	€ 1.800 (con possibilità di ripetizione dopo 2 anni e 6 mesi in caso di mancato accoglimento della domanda di avvicinamento)
oltre 85 e fino a 100 km (A/R)	€ 2.000 (con possibilità di ripetizione dopo 2 anni e 6 mesi in caso di mancato accoglimento della domanda di avvicinamento)

MISURE DI CONCILIAZIONE

ELASTICITÀ DI ORARIO

I dipendenti trasferiti su Cuneo potranno usufruire di una **elasticità dell'orario di entrata di 30 minuti**, posticipando quindi l'inizio dell'attività lavorativa con contestuale spostamento dell'ora di uscita e/o riducendo la durata dell'intervallo per il pranzo (che dovrà comunque essere di almeno 30 minuti).

PART TIME

L'azienda si è impegnata a valutare favorevolmente le richieste di part time, prestando particolare attenzione alle risorse con situazioni familiari o personali disagiate, o interessate da mobilità territoriale di entità significativa: la durata settimanale dell'orario di lavoro a part time potrà anche essere al di fuori dei limiti previsti dal CCNL (quindi anche inferiore alle 15 ore settimanali o superiore alle 32 ore e 30 minuti).

SMART WORKING

Lo Smart Working non è ad oggi ancora stato oggetto di un accordo sindacale nel Gruppo UBI, ma è stato gestito in maniera unilaterale e discrezionale dall'azienda. In attesa che si raggiunga un'auspicabile intesa sul tema, l'accordo sul trasferimento della MAT Nord Ovest prevede che siano valutate favorevolmente eventuali richieste di svolgimento della prestazione lavorativa in modalità Smart Working, se tecnicamente possibile, prestando particolare attenzione alle risorse con situazioni familiari o personali disagiate, o interessate da mobilità territoriale di entità significativa.

Bergamo, 16 novembre 2017

**Fabi First-Cisl Fisac-Cgil Ugl Uilca-Uil Unisin
Coordinamenti Gruppo UBI**